



COMUNE DI CANZO

Prot. n. 8298 /mp

(Prot. da citare nelle risposte)

Cat. Classe Fasc.

Canzo, 02/08/2017

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI N. 33

IL SINDACO

Preso atto

- delle segnalazioni pervenute ai competenti Uffici Comunali da parte di alcuni cittadini inerenti la presenza di zecche all'interno dei parchi pubblici oltre a deiezioni canine nelle aree verdi destinate al gioco dei bambini;
- visto l'esito del sopralluogo da parte di personale specializzato inerente gli inconvenienti igienico-sanitari lamentati;

Dato atto

- che la presenza di zecche può costituire un rischio sanitario ai frequentatori dei locali parchi pubblici;
- che principali portatori di zecche sono gli animali;

Ritenuto

- pertanto di provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica impendendo l'accesso ai parchi pubblici agli animali;

Visto

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000;
- l'art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;
- l'art. 650 del Codice Penale;
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera CC. n. 25 del 26/06/2013;

ORDINA

dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani e animali di rispettare le seguenti disposizioni:

- di vietare l'accesso ai cani e animali nei parchi pubblici e nelle aree destinate ai giochi per bambini;
- di rendere palese il divieto di accesso presso ogni area e giardino mediante la posa di idonea segnaletica;



COMUNE DI CANZO

esenzioni

- sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale;

sanzioni

- la violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 500,00;

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito web del Comune ed all'Albo Pretorio Comunale

L'invio della stessa:

- Al Servizio Associato di Polizia Locale di Canzo;
- Al Comando Carabinieri di Asso;

Il Comando del Servizio Associato di Polizia Locale ed i Carabinieri di Asso, cui la presente viene inviata, sono incaricati di verificare l'osservanza della presente e verbalizzare le inosservanze per le sanzioni previste dall'art. 650 del C.P.

RICORDA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gironi dall'avvenuta pubblicazione del provvedimento.

Il Sindaco
Fabrizio Turba

